

Schema Decreto Legislativo AG 292

X^ Commissione (Industria, Commercio e Turismo del Senato)

Osservazioni ANEV

Roma, 20.09.2021

ANEV

Lungotevere dei Mellini 44 – 00193 Roma tel.+39 06 42014701 fax. +39 06 42004838 www.anev.it segreteria@anev.org



Introduzione

Con riferimento allo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (n. 292), attualmente sottoposto a parere parlamentare, la scrivente associazione intende fornire alcune osservazioni e commenti concentrando l'attenzione sul tema della decarbonizzazione e della transizione energetica, con particolare riferimento agli obiettivi di penetrazione delle energie rinnovabili nel mix energetico nazionale secondo gli obiettivi fissati a livello comunitario e al conseguente sviluppo delle fonti rinnovabili.

Chi siamo


ANEV - Associazione Nazionale Energia del Vento – è l'associazione di protezione ambientale (riconosciuta ai sensi della Legge 8 luglio 1986 n. 349) nata nel luglio 2002 che vede riunite oltre 95 aziende che operano nel settore eolico, tra cui produttori e operatori di energia elettrica e di tecnologia, impiantisti, progettisti, studi ingegneristici e ambientali, trader elettrici e sviluppatori che operano nel rispetto delle norme e dei regolamenti associativi.

L'ANEV è socio fondatore del <u>Coordinamento FREE</u>, della <u>Fondazione Sviluppo Sostenibile</u>, è aderente all'<u>Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile</u>. ANEV è l'Associazione italiana presente nelle corrispondenti Associazioni europee e Mondiali quali <u>WWEA</u>, <u>GWEC</u>, <u>WindEurope</u> e aderisce a <u>UNI</u>, <u>CEI</u>, <u>AIEE</u>.

L'obiettivo di conciliare lo sviluppo della produzione di energia pulita con le necessarie tutele di valorizzazione e salvaguardia del territorio, ha spinto l'ANEV alla sottoscrizione di Protocolli d'intesa con <u>LEGAMBIENTE</u>, <u>WWF e GREENPEACE</u> finalizzati a diffondere l'eolico tutelandone il corretto inserimento nel territorio e nel paesaggio. L'ANEV, inoltre, è firmataria, insieme a LEGAMBIENTE e ELETTRICITÀ FUTURA, della Carta del Rinnovamento Eolico Sostenibile che propone un legame sinergico tra Ambiente, Energia e Territorio indispensabile per una crescita economica in sintonia con i principi della sostenibilità.



Dati attuali ed obiettivi dell'eolico in Italia



L'eolico in Italia ha raggiunto ad oggi una potenza installata di oltre <u>10 GW</u> ed una produzione di energia elettrica rinnovabile vicina ai <u>19 TWh annui</u>, a cui corrispondono emissioni evitate di *CO*₂ *pari a oltre 10 milioni* di tonnellate, un risparmio di petrolio superiore a *20 milioni di barili* e un bacino occupazionale, tra occupati diretti ed indiretti, di <u>oltre 16.000 unità.</u>

Ciò individua e traccia una importante traiettoria di crescita per il settore al 2030, tale da più che raddoppiare le quantità sopra descritte, <u>raggiungendo una potenza installata di almeno 20 GW</u> <u>e una produzione di oltre 41 TWh</u>, a cui corrisponderebbe un quantitativo di emissioni evitate di CO₂ di oltre 25 milioni di tonnellate, e un risparmio di barili di petrolio pari a 50 milioni oltre a prospettive occupazionali fino a <u>67.000 unità</u> distribuite sul territorio e localizzate principalmente in aree cosiddette "depresse".



Considerazioni generali

Adesso è il momento per mettere in pratica le misure necessarie per la salvaguardia dell'ambiente per il tramite del processo di decarbonizzazione delle attività antropiche. Domani avremo meno tempo per reagire e pianificare con il giusto ritmo il percorso necessario per la decarbonizzazione. Il minor tempo che avremo a disposizione si ripercuoterà sulle scelte e l'impostazione che verrà data allo sviluppo delle fonti rinnovabili da attuare nel prossimo decennio, determinando o meno il successo del raggiungimento degli obiettivi del PNIEC, non solo dal punto di vista del mero raggiungimento di un parametro di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ma soprattutto dal punto di vista sociale ed economico.

Nel corso degli ultimi anni abbiamo assistito alla realizzazione di strumenti di pianificazione (dalla Strategia Energetica Nazionale al Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima) e **adesso** che ci troviamo nel percorso tracciato constatiamo che le previsioni non trovano riscontro nei dati a consuntivo sia per la potenza installata che per la produzione da eolico.


Adesso che la pianificazione dovrà essere aggiornata a seguito dell'adozione a livello europeo dei nuovi obiettivi stabiliti dal New Green Deal, portando il contributo delle fonti rinnovabili dall'attuale 30% al 40%, ci troveremo con una base di partenza minore rispetto le attese che avrà come conseguenza la necessità di un maggiore sviluppo annuale di fonti rinnovabili, in particolare di eolico.

Riflettendo su quanto avvenuto nel passato, giungiamo alla conclusione che il raggiungimento degli obiettivi del PNIEC attuale (e maggior ragione quando sarà aggiornato) non sarà possibile a meno che il rilascio delle autorizzazioni avvenga con tempi più rapidi.

Di fatto i **dinieghi** oramai costanti delle Soprintendenze e le lungaggini del processo autorizzativo hanno comportato, negli ultimi nove anni, il passaggio dai **2.463 MW** eolici autorizzati nel triennio **2012/2014** (con una media di *821 MW/anno*), ai **1.186 MW** eolici nel triennio **2015/2017** (con una media di *395 MW/anno*) e ai soli **589 MW** nell'ultimo triennio **2018/2020** (con una media di *196 MW/anno*, periodo in cui spicca il dato di soli 102 MW installati nel 2020).

Per quanto sopra si registra negli ultimi 8 anni una riduzione dei provvedimenti autorizzatori emessi dalle Pubbliche Amministrazioni competenti del 76%





Nonostante ciò, nelle procedure di Asta tenute gestite dal GSE nel periodo di cui sopra la fonte Eolica ha ricoperto un ruolo importante assicurando una copertura del contingente di potenza messo a disposizione di circa il 45% totale previsto dai vari Decreti Ministeriali (il Fotovoltaico purtroppo invece si è fermato al 5%) e a fronte di uno sforzo richiesto all'eolico di circa un terzo della nuova potenza richiesta per gli obiettivi PNIEC. Difatti l'eolico ha coperto circa il 90% dei contingenti assegnati nelle prime 5 procedure d'asta.

Questo a testimonianza del fatto che l'eolico nel tempo ha dimostrato di sapere affrontare le sfide per il miglioramento delle performance, la gestione della produzione di energia, la logistica per le costruzioni per citarne alcuni, che ne hanno confermato le potenzialità. Anche nel corso dei recenti avvenimenti collegati alla pandemia, nonostante le ben note difficoltà operative, l'industria eolica



ha dimostrato l'estrema resilienza nei diversi segmenti di business in particolare la costruzione e l'esercizio degli impianti, che sono proseguiti adeguandosi alle difficoltà.

L'eolico, forte di una tecnologia matura e consolidata (sia in ambito on-shore che off-shore) è pertanto pronto a contribuire in maniera decisiva al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione.

Tuttavia, pensiamo che le condizioni per esplicitare tutto il potenziale e poter contribuire non siano sufficienti e che gli obiettivi non verranno raggiunti se non verranno risolte le criticità e le cause che determinano l'attuale insufficiente ritmo di sviluppo che in questa occasione ribadiamo essere:

- Lentezza del rilascio delle autorizzazioni: ad oggi ci vogliono mediamente cinque anni e mezzo di tempo contro i sei mesi previsti;
- 2. Eccessiva discrezionalità all'interno delle procedure di VIA;
- 3. **Dinieghi costanti delle Soprintendenze**: **0% di autorizzazioni** su oltre 9 GW di richieste presentate dal 2017 ad oggi;
- 4. Disomogeneità tra piani e norme regionali e obiettivi nazionali;
- 5. Contenziosi relativi a conflitti tra istituzioni (Min. Ambiente spesso positivo e Min. Cultura negativo) che comportano tempi non compatibili con l'investimento industriale;
- 6. Criticità relative a tempi e soluzioni di connessione e all'inserimento dello sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale nell'Autorizzazione Unica a carico dell'operatore FER invece che del TSO.

Tutte queste criticità devono essere risolte adesso.

Il recente dibattito sull'aumento del costo dell'energia ha posto l'attenzione inoltre su come il tema della decarbonizzazione e dello sviluppo delle fonti rinnovabili viene percepito e comunicato ai cittadini. Contrariamente a quanto riportato dai media, l'unico modo per evitare sorprese in bolletta è completare più velocemente possibile il processo di transizione ecologica, accelerando l'installazione delle FER.

Questa tesi, da anni cavallo di battaglia dell'ANEV, è stata spiegata chiaramente nel Parlamento Europeo dal vice presidente della Commissione europea responsabile per il *Green Deal*, Frans Timmermans, secondo il quale "bisogna accelerare la transizione verso le energie rinnovabili in



modo che l'energia rinnovabile a prezzi accessibili diventi disponibile per tutti. Se avessimo avuto il Green Deal cinque anni prima, non saremmo in questa situazione perché avremmo meno dipendenza dai combustibili fossili e dal gas naturale. Inoltre solo un quinto dell'amento dei prezzi è dovuto al costo della CO2".

Si ribadisce quindi la necessità di fare comunicazione in maniera più corretta sui temi ambientali, attribuire alle fonti di energia rinnovabili il rincaro della bolletta è fuorviante perché, essendo causa degli attuali prezzi il gas per l'80% e la CO2 per il 20%, è evidente che se avessimo una produzione maggiore di energia rinnovabile pagheremmo meno.

Nello Schema di Decreto Legislativo avremmo auspicato che al tema della informazione venisse dato maggiore spazio, considerato che l'art 18.6 della direttiva UE 2018/2001 stabilisce che "Gli Stati membri, se del caso di concerto con le autorità locali e regionali, elaborano programmi adeguati d'informazione, sensibilizzazione, orientamento o formazione al fine di informare i cittadini sulle modalità di esercizio dei loro diritti in quanto clienti attivi e sui benefici e sugli aspetti pratici, compresi gli aspetti tecnici e finanziari, dello sviluppo e dell'impiego di energia da fonti rinnovabili, incluso l'autoconsumo di energia rinnovabile o l'utilizzo nell'ambito delle comunità di energia rinnovabile."

Attraverso una corretta informazione e formazione sarà di fatto possibile superare lo scoglio culturale necessario perché vengano ridefiniti gli riequilibri tra sviluppo industriale, ambiente e paesaggio. Questo, unito a regole certe e trasparenti per l'autorizzazione dei progetti, potranno far sì che le misure e indirizzi individuati dallo Schema di Decreto Legislativo (insieme con le recenti modifiche introdotte dai decreti-legge "Semplificazione" del 2020 e del 2021) potranno essere veramente efficaci.

Sulla stessa scia della corretta informazione, constatiamo che lo Sportello Unico Digitale per le Energie Rinnovabili introdotto all'art 19, non rivesta pienamente il ruolo assegnatogli nella RED 2, come spiegheremo nel seguito, mentre largo spazio è stato dato allo strumento delle aree idonee (sulle quali nutriamo forti dubbi circa l'efficacia come strumento per lo sviluppo dell'eolico), richiamato sì nella direttiva RED2 ma come strumento per la valutazione del potenziale del singolo Stato Membro e non come strumento di pianificazione e sviluppo.



Osservazioni sulle Schema di Decreto Legislativo AG 292

Con lo spirito costruttivo che ha sempre contraddistinto ANEV, di seguito, tenendo conto delle misure introdotte dallo Schema di Decreto Legislativo in esame, sottoponiamo le nostre osservazioni e proposte affinché vengano adottate le azioni e le misure correttive che riteniamo fondamentali per il superamento delle barriere allo sviluppo delle fonti rinnovabili:

- 1. Semplificazione e velocizzazione autorizzativa: è questa l'urgenza che ANEV sta da tempo rappresentando a vari livelli istituzionali e che ha trovato una prima risposta nelle disposizioni del Decreto-Legge 16 luglio 2020 n. 76 (DL Semplificazioni) convertito l'11 settembre 2020 nella Legge n.120 e del Decreto-Legge 31 maggio 2021 n. 77 (DL Semplificazioni-bis) convertito il 29 luglio 2021 nella legge n. 108, ma che riteniamo ancora non sufficiente. Servono tempi certi, e liste di controllo per escludere in modo trasparente dalla VIA i nuovi impianti ed il rinnovamento di quelli esistenti, nei casi in cui l'intervento proposto riduca l'impatto rispetto alla situazione attuale. In tal senso auspichiamo che l'adozione dei modelli unici digitali di cui all'art.19 verranno concepiti come liste di controllo in grado di indirizzare opportunamente il procedimento.
- 2. Razionalizzazione del ruolo del Ministero della Cultura. Una ragione di complicazione nel processo di sviluppo degli impianti a fonte eolica è dovuta all'atteggiamento critico del Ministero della Cultura, e delle Soprintendenze locali, nell'ambito dei procedimenti autorizzatori dei progetti eolici, sia green field che di repowering. Nell'ottica del processo di semplificazione ed efficientamento dei processi autorizzativi, il Ministero della Cultura, e le Soprintendenza locali, devono assumere un ruolo chiave nel quadro del raggiungimento degli obiettivi del PNIEC, stimolando le soluzioni architettoniche in grado di integrare gli impianti sul territorio e favorendo la valorizzazione del patrimonio archeologico coinvolto nello sviluppo degli impianti eolici. Anche in questa prospettiva è importante che nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA), siano contemperati i diversi interessi costituzionalmente garantiti e siano tenuti in adeguata considerazione gli impegni internazionali, europei e nazionali assunti dallo Stato italiano nell'ambito del contrasto ai cambiamenti climatici, del miglioramento della qualità dell'aria e della decarbonizzazione dei processi produttivi. In mancanza di questa razionalizzazione tutte le misure di semplificazione adottate recentemente per accelerare i procedimenti autorizzativi, potrebbero essere vanificate.



Proponiamo quindi l'eliminazione del cd. "concerto" del MIC nell'atto formale/finale di emanazione del decreto VIA, affinché la disposizione dell'art.22 sulle procedure autorizzative specifiche per le aree idonee comporti una effettiva semplificazione dei relativi iter autorizzativi.

- 3. Istituzione di un **Tavolo di confronto** con le Istituzioni per l'individuazione delle attività soggette ad autorizzazione. Nel confronto riteniamo opportuno approfondire nuove modalità di svolgimento dei procedimenti autorizzativi. L'introduzione dello Sportello Unico Digitale per le Energie Rinnovabili di cui all'art 19 crediamo vada nella direzione giusta, ma troviamo che lo scopo individuato per lo sportello debba essere ampliato per far sì che espleti tutte le funzioni richiamate nella RED 2 di guida e assistenza del proponente nel procedimento autorizzativo in maniera trasparente, fornendo tutte le informazioni necessarie, che sia veramente unico, che proceda nell'indirizzamento del procedimento autorizzativo secondo canali stabiliti, con tempistiche univoche (tramite le liste di controllo), realizzando un Testo Unico delle Autorizzazioni di Impianti a Fonte Rinnovabile e delle opere necessarie per la relativa connessione alla rete da intendersi come un manuale dettagliato delle procedure autorizzative.
- 4. **Previsione di meccanismi di sostegno e supporto.** A tal proposito, troviamo adeguate le misure individuate per il prolungamento del regime di aste del DM 4 luglio 2019 e l'impostazione data al futuro sistema di sostegno che conterrà una programmazione di almeno 5 anni delle aste competitive.

Tuttavia l'introduzione del criterio di priorità relativo alla localizzazione del progetto in un'area idonea non lo riteniamo debba essere perseguito in quanto introduce in maniera surrettizia una competizione tra i progetti su ulteriori criteri di determinazione non trasparente che esulano dall'impostazione degli strumenti di supporto e potrebbero introdurre distorsioni nello sviluppo. In aggiunta, come più volte dichiarata e sostenuto dai risultati delle aste del DM 4 luglio 2019, siamo convinti che debbano essere realizzate aste con contingenti separati per tecnologia e tipologia di intervento.

Chiediamo infine che venga realizzato pieno superamento delle attuali penalizzazioni presenti per i progetti che insistono su siti/impianti che non hanno aderito al cd. spalma incentivi volontario.



- 5. Istituzione di una cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, L'istituzione del CITE è stato il primo passo fondamentale per avere una strategia di coordinamento tra Governo centrale, Regioni ed enti locali. La Governance è un tema che non può essere sottovalutato e l'istituzione di una "cabina di regia", coordinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, è un elemento di novità importantissimo poiché consentirà di monitorare la traiettoria per il raggiungimento degli obiettivi e di dirimere eventuali conflitti. La "cabina di regia" per essere efficace dovrà tuttavia avere tempi di risposta certi e brevi, e dovrà contribuire ad abbattere le barriere che ancora oggi esistono nel conflitto tra Enti anche a livello territoriale per la realizzazione di progetti, soprattutto in relazione alle procedure autorizzative e al loro complesso e lungo iter procedurale. Si propone quindi di istituire all'interno della cabina di regia in capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri un unico ufficio competente e responsabile in materia, che consenta di evitare sovrapposizioni, raccordi le normative regionali e nazionali, garantisca le tempistiche autorizzative.
- 6. Revisione delle Linee Guida Nazionali per gli impianti eolici, che prevedano, fra le altre cose, le procedure corrette di funzionamento della Conferenza dei Servizi. Constatiamo che nello Schema di Decreto Legislativo non sia stato dato spazio a questo tema, che riteniamo fondamentale per raggiungere la necessaria chiarezza e trasparenza nei procedimenti autorizzativi. Al fine di definire delle regole operative chiare, si ritiene necessario procedere alla revisione e all'aggiornamento delle Linee Guida Nazionali in linea con l'evoluzione normativa, tecnica e giurisprudenziale che in questi 11 anni si è stratificata rieditandolo nella forma del Testo Unico delle Autorizzazioni di Impianti a Fonte Rinnovabile richiamato precedentemente. Definire regole di ingaggio chiare e trasparenti potrà contribuire a velocizzare gli iter autorizzativi. Tra questi citiamo i rimedi già previsti dall'ordinamento contro il ritardo della pubblica amministrazione, come la nomina del Commissario ad acta su ricorso dell'interessato, che spesso non consentono l'emanazione di un provvedimento abilitativo entro un termine ragionevole.

In questo contesto cogliamo l'occasione di ribadire tutte le nostre perplessità legate all'individuazione delle aree idonee.

Per un impianto eolico l'individuazione di aree idonee, intese come zone di territorio deputate esclusivamente all'installazione di impianti di produzione di energia elettrica in virtù della



disponibilità di risorsa, non potrebbe mai assicurare la fattibilità tecnico-economica delle installazioni a causa di limiti pratici oggettivi nei quali andrebbe a incorrere un soggetto pubblico, qualora si accingesse ad effettuare il censimento e la classificazione del territorio con tale scopo. Oltre ad essere un'attività molto onerosa, rischierebbe di richiedere diversi anni per la sua attuazione, vanificando così le aspettative legate a questo strumento. Tra i limiti pratici oggettivi più significativi teniamo a segnalare innanzitutto la valutazione della risorsa tramite analisi anemometrica puntuale, indispensabile a identificare un'area come adeguata alla valorizzazione migliore della risorsa eolica. La varietà di soluzioni tecniche e di modelli proposti dai costruttori di aerogeneratori e la certificazione della campagna anemometrica, necessaria per la finanziabilità dell'investimento, impongono condizioni tali da non poter consentire che la valorizzazione della risorsa eolica possa venire effettuata da soggetti che non siano le aziende del settore stesse. Oltre a questo, molti altri aspetti tecnici caratterizzano un'area come utile e idonea allo sviluppo di iniziative eoliche, che sono tipici e specifici del know-how che le aziende del settore hanno sviluppato e che difficilmente possono essere interiorizzati dal soggetto pubblico chiamato ad entrare nel merito dell'individuazione di tali aree, quali ad esempio la caratterizzazione del terreno per la migliore soluzione strutturale per la realizzazione delle fondazioni. Non ultima la considerazione che quanto assunto per caratterizzare un'area in un determinato momento potrebbe non essere più valido qualora l'innovazione e il progresso tecnologico fornissero nuove soluzioni più efficienti sotto il punto di vista costruttivo e di produzione di energia elettrica, con la sola conseguenza di destinare intere aree di territorio, per un periodo imprecisato di tempo, all'utilizzo di tecnologie ormai superate, contravvenendo al principio di innovazione contenuto in una delle 5 dimensioni su cui si fonda il Clean Energy Package. Per questi motivi la nostra convinzione è che l'individuazione delle aree idonee possa essere applicato ove già insistano impianti FER, e che, analogamente, si debbano prevedere processi autorizzativi di livello corrispondente alla complessità del progetto e al numero e alla tipologia di vincoli esistenti in tutte le altre aree. A tal riguardo riteniamo che lo strumento principale da adottare sia quello delle liste di controllo che, sulla base dei vincoli esistenti, indichi la modalità di svolgimento della Conferenza dei Servizi, escludendo, nel caso di inesistenza di vincoli (quindi di area idonea) ogni processo di VIA o necessità di ottenimento di pareri specifici. Lo stesso, con gradazioni differenti, per ogni altra procedura ove i pareri richiesti siano quelli esclusivi relativi ai vincoli insistenti sulle aree proposte per l'autorizzazione dell'impianto eolico.



7. Esclusione dall'AU delle opere di Rete di Trasmissione Nazionale, che quindi devono tornare in capo a Terna, salvo diverso accordo con lo sviluppatore FER. Gli operatori dell'eolico che affrontino il percorso autorizzativo per la realizzazione e il rinnovamento degli impianti si trovano a dover incorporare nel proprio procedimento opere che vanno dalla realizzazione di nuove connessioni fino all'adeguamento di porzioni di rete che gravano sul procedimento e che fanno sì che l'autorizzazione di un impianto a fonte rinnovabile sia sottoposto alle difficoltà e alle tempistiche di realizzazione di opere la cui responsabilità è in capo al gestore di rete. Salvo il caso in cui l'operatore eolico non voglia esprimere la propria volontà di includere tali opere di rete nel proprio procedimento di autorizzazione, il gestore di rete deve essere responsabilizzato per tutto il procedimento autorizzativo necessario per la connessione degli impianti e obbligato a svolgere tutte le attività secondo tempistiche e modalità concordi alla realizzazione dei progetti da fonte rinnovabile, rilevando, eventuali inadempienze, al mancato raggiungimento degli obiettivi per la decarbonizzazione.

In questo senso troviamo di interesse e ci auspichiamo vada in questa direzione la recente proposta di modifica del Codice di Rete avanzata da Terna relativamente a connessioni di impianti di potenza inferiore a 100MW a livelli di tensione pari a 36 kV, che potrebbe comportare semplificazioni progettuali significative sia per il Gestore di Rete che per il produttore eolico.

8. Sviluppo di un mercato di Power Purchase Agreement (PPA) di lungo termine. Con soddisfazione rileviamo che le misure individuate per lo sviluppo dei PPA (e anche per le garanzie di origine) vadano nella direzione suggerita dalla RED 2 al fine di rimuovere eventuali ostacoli normativi e amministrativi per lo sviluppo di questo mercato. La realizzazione di una bacheca informatica per promuovere l'incontro tra le controparti riteniamo sia un valido strumento e attendiamo la definizione degli strumenti di gara per la fornitura di energia da fonti rinnovabili alla pubblica amministrazione.

Per quanto riguarda lo sviluppo di un mercato tra privati, affinché possano essere realmente implementati i PPA a sostegno di investimenti nel settore delle fonti rinnovabili e nello specifico da fonte eolica, è imprescindibile che vengano adottati strumenti affinché possa essere creato uno stimolo per una richiesta adeguata di PPA come l'istituzione di un Fondo rotativo di garanzia pubblica, che con adeguati contributi, stimati nell'ordine di 150 milioni di euro da distribuirsi temporalmente da qui al 2030, possa essere attivato dai consumatori in caso di flessione



prolungata del prezzo di mercato dell'energia e la creazione, come misura temporanea, di un sistema di detrazioni fiscali a favore di consumatori sugli acquisti di lungo termine di energia da fonti rinnovabili.

9. Il contributo dell'eolico offshore. L'Italia si sta affacciando ora alla tecnologia eolica off-shore, che è perciò gravata da costi di realizzazione ancora relativamente elevati rispetto a tecnologie più mature. L'off-shore tuttavia rappresenta un potenziale energetico inespresso del nostro Paese. Una strategia energetica green, pertanto, non può prescindere dall'articolazione di un regime normativo relativo a procedimenti autorizzativi, infrastrutture e meccanismi di sostegno dedicati all'off-shore per accompagnarlo verso la piena maturità, per supportare efficacemente lo sviluppo di nuove filiere industriali, potenzialmente leader anche a livello internazionale.

Attualmente si stimano già in fase di studio circa 10 progetti eolici offshore in Italia per almeno 7.000 MW. Le aree interessate sono la Sardegna, la Sicilia, l'Adriatico e l'Alto Tirreno.

L'obiettivo pertanto deve consistere nel porre le condizioni affinché l'eolico off-shore possa contribuire in maniera efficace ed efficiente al conseguimento degli obiettivi nazionali connessi alla transizione energetica, per di più entro i tempi previsti dagli strumenti di programmazione di cui il nostro Paese si è dotato.

In particolare tra le condizioni necessarie citiamo la necessità di stabilire un percorso atto a facilitare la connessione di tali impianti, programmando in maniera opportuna lo sviluppo della rete facilitando il percorso di potenziamento dell'infrastruttura, al fine di consentirne l'ottimale esercizio da parte del gestore di rete anche tramite tecnologie capaci di coniugare gli obiettivi ambientali e la stabilità e le prestazioni della rete stessa e la necessità che quanto prima venga adottato il piano di gestione dello spazio marittimo per dare certezza nella localizzazione delle aree per la valorizzazione della risorsa vento in mare e la pianificazione degli investimenti relativi alle infrastrutture utili allo sviluppo di una industria offshore, quali quelle portuali.

10. Le prospettive dell'idrogeno nella transizione energetica. L'esperienza dell'ultimo decennio ha confermato che l'utilizzo di vento e sole per la produzione di energia elettrica costituisce il sistema più efficace e diretto di decarbonizzazione a nostra disposizione. Occorre pertanto proseguire in questa direzione, incrementando prioritariamente l'elettrificazione dei consumi energetici, anche nei settori ad oggi interessati solo marginalmente dall'utilizzo dell'elettricità (e.g.



industriale, della climatizzazione e dei trasporti), per poter integrare quote sempre maggiori di energia eolica nel sistema energetico.

Come rappresentanti del settore eolico italiano sosteniamo pertanto la promozione di una filiera di produzione di idrogeno attraverso **l'idrolisi alimentata da elettricità a sua volta generata da impianti eolici** (e fotovoltaici). Tale tecnologia si differenzia da altre forme di produzione di idrogeno - come ad esempio il reforming del metano a vapore con o senza cattura e stoccaggio del carbonio (CCS) - prodotto da combustibili fossili.

Tramite "l'idrogeno rinnovabile" sarà infatti possibile progredire nell'elettrificazione dei consumi energetici per i settori "hard to abate", per i quali l'elettrificazione diretta dei consumi non è possibile (i.e. filiera dell'acciaio, petrolchimico, trasporto pesante su gomma, altri settori industriali "energivori").

La generazione di **idrogeno rinnovabile**, unica forma di produzione dell'idrogeno compatibile con gli obiettivi di decarbonizzazione, consentirebbe inoltre **di incrementare il dispacciamento dell'energia elettrica da vento** e sole, fornendo uno strumento di gestione del bilanciamento tra immissioni e prelievi da/nel sistema elettrico.

Per tali motivi, riteniamo che **l'idrogeno rinnovabile costituisca l'unica fonte che l'Italia dovrebbe sostenere economicamente**, prevedendo **sistemi dedicati di supporto** per la diffusione del sistema costituito dall'impianto eolico di generazione primaria e dall'elettrolizzatore per la produzione di idrogeno rinnovabile.

Ribadiamo però che la **priorità dovrà essere affidata all'elettrificazione diretta dei consumi**, ricorrendo quindi all'idrogeno verde solo nei casi di comprovata insostenibilità tecnica e/o economica del ricorso diretto all'elettricità generata da vento o sole.

Si riportano infine qui sotto alcune ulteriori osservazioni puntuali:

- 1. Art. 20 a) Si ritiene di eliminare l'individuazione della densità massima di energia, in quanto se un'area fosse idonea e dotata di una risorsa rinnovabile significativa, si dovrebbe utilizzare al meglio con la migliore tecnologia disponibile.
- 2. Art. 20, comma 3. Le aree idonee sono troppo ristrette e andrebbero allargate a quelle dove non ci sono vincoli specifici. Si potrebbe pertanto includere un punto c) al comma 3 dell'art 20: "c) sono idonee le aree in cui l'impianto sia posizionato a 10km dalla costa e non



ricadono in aree marine protette indipendentemente da dove ricadano le opere di connessione"

- 3. Riteniamo essenziale che venga specificato che nelle more della definizione delle aree idonee sono nulle le apposizioni di vincoli salvo che il procedimento di apposizione non sia iniziato almeno 3 mesi prima l'emanazione di questo decreto.
- 4. Art. 46 (Garanzie di origine), comma 5: Si richiede di chiarire, se gli impianti incentivati senza aste o registri (impianti Wind Grin) abbiano o meno le GO.